COMUNE DI OSTRA
(Provincia di Ancona)

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI E LAVORI

Sommario

Premessa 3
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 3
Art. 2 Preventiva pubblicazione 4
Art. 3 Documentazione disponibile 5
Art. 4 Adempimenti per l'iscrizione 5
Art. 5 Criterio di scelta del Fornitore 5
Art. 6 Requisiti richiesti 7
Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione 8
Art. 8 Modalità di accertamento della documentazione 9
Art. 9 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori 10
Art. 10 Validità 11
Art. 11 Sospensione dall'Albo Fornitori 11
Art. 12 Cancellazione dall'Albo Fornitori 11
Art. 13 Struttura dell'Albo Fornitori 12
Art. 14 Forma del contratto 12
Art. 15 Tutela della Privacy 12
Art. 16 Responsabilità 13

Premessa

Il Comune di Ostra, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di parità di trattamento, individua i criteri con cui intende istituire e gestire il proprio Albo Fornitori.
Nell'ambito del presente Disciplinare saranno utilizzate le seguenti definizioni:
Albo dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi e lavori: è un elenco di operatori economici ritenuti idonei, sulla base di quanto previsto nel presente Disciplinare alla fornitura di beni e/o servizi e/o lavori occorrenti all'attività del Comune di Ostra (di seguito, per brevità, anche solo Albo fornitori);
Codice dei Contratti:
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.s.m.i. ;
Fornitore/i: gli operatori economici di cui all'art. 3 c. 1 lett. p) del Codice dei Contratti.

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente documento costituisce il "Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei Fornitori di beni e Prestatori di servizi e lavori" (di seguito, per brevità, anche solo **"Disciplinare"**).
L'Albo Fornitori verrà utilizzato dal Comune di Ostra per l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle procedure di acquisizione di beni e/o servizi e/o lavori tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento dello stesso Ente.
Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori:

a) per l'affidamento di lavori, servizi e forniture:

1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative;
2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

b) per l'affidamento di prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva

ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori:

1) liberi professionisti singoli od associati;
2) società di professionisti;
3) società di ingegneria;
4) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura;
5) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria,

Resta inteso che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto interessato all'iscrizione, gli incarichi affidati dal Comune di Ostra dovranno essere eseguiti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della Domanda di iscrizione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

La procedura per l'iscrizione può riguardare, oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della Unione Europea o a Paesi terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

I soggetti iscrivibili all'Albo Fornitori del Comune di Ostra possono essere classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Allegato A, in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi e/o lavori oggetto della loro attività, al fine di rendere più agevole al Comune l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Le pubblicazioni di cui al successivo articolo 2, la diffusione della documentazione richiamata nel presente Disciplinare e l'istituzione dell'Albo Fornitori, non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di contratti.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori di cui al successivo articolo 4, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo al Comune di Ostra.

Art. 2 Preventiva pubblicazione

L'avviso, il disciplinare e la modulistica di cui al successivo art. 3, verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ostra.

Il comune di Ostra si riserva altresì di dare pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

Art. 3 Documentazione disponibile

E' possibile richiedere al Comune di Ostra con sede in Piazza dei Martiri n.5, Ufficio Segreteria 071 - 7980606 - posta elettronica: comune@comune.ostra.an.it Pec.: comune.ostra@emarche.it ed in particolare:

1. Modulo di richiesta d'iscrizione all'Albo Fornitori;

2. Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori;
3. Elenco delle tipologie di beni, di servizi e di lavori (Allegato A al Disciplinare);
4. Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato B al Disciplinare);
5. Dichiarazione sostitutiva antimafia (art. 88, comma 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011, Allegato C;
6. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato D al Regolamento);
7. Codice Etico del Comune di Ostra;
8. Condizioni Generali dei Contratti di lavori, servizi e forniture del Comune di Ostra, sottoscritte per accettazione.

La documentazione ufficiale è quella depositata presso la sede comunale: qualora si riscontrassero difformità tra detta documentazione e quella scaricabile dal sito, prevarrà quella del sito.

Art. 4 Adempimenti per l'iscrizione

Ogni Operatore economico, per conseguire l'iscrizione all'Albo Fornitori, dovrà presentare apposita domanda compilando il modulo di richiesta d'iscrizione ed allegandovi la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Disciplinare e dai suoi allegati.
Il Fornitore dovrà specificare le tipologie di beni, di servizi e lavori d'interesse, barrando le relative caselle nell'Allegato A al Regolamento. Il modulo d'iscrizione e tutta l'allegata documentazione per come richiesta dal presente Disciplinare, dovranno essere redatti in lingua italiana e pervenire al Comune di Ostra esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo comune.ostra@emarche.it scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Art. 5 Criterio di scelta del Fornitore

Le procedure negoziate sotto soglia di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) e c) vengono svolte invitando gli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori in almeno una delle sottocategorie merceologiche individuate per la gara.

In particolare per lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore a 100.000 Euro e forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (pari a 209.000 Euro alla data di approvazione del presente Disciplinare), vengono invitati, ove esistenti, almeno 5 operatori economici iscritti ad almeno una delle sottocategorie merceologiche individuate; per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, vengono invitati, ove esistenti, almeno 10 operatori economici iscritti ad almeno una delle sottocategorie merceologiche individuate. È possibile invitare anche Operatori Economici non iscritti all'Albo Fornitori (con iscrizione in corso o scaduta); in tal caso agli stessi verrà richiesto di presentare istanza di iscrizione all'Albo Fornitori entro il termine indicato per l'invio dell'offerta.

La consultazione delle ditte avviene mediante lettera di invito contenente tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata, tra cui:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali, le eventuali disposizioni riguardanti affidamenti complementari ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs. n°. 50/2016 e il valore complessivo stimato del contratto;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione in ordine decrescente;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) la volontà di avvalersi, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, della facoltà prevista dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

l) ogni altra informazione ritenuta necessaria in ordine all'oggetto della fornitura di beni e/o servizi e/o lavori.

A parità di requisiti tecnici tra le ditte, la scelta dei soggetti da invitare viene effettuata in base all'ordine di ricezione delle domande di iscrizione e nel rispetto dei principi di rotazione e par condicio.

La scelta del sistema di aggiudicazione è determinata dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 95 d.lgs 50/2016 con provvedimento adeguatamente motivato e tenuto conto della specificità del bene, del servizio o del lavoro oggetto del contratto.

L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria secondo le prescrizioni e indicazioni del Codice dei Contratti pubblici.

Il Comune di Ostra. ha facoltà di invitare ditte non inserite nell'Albo Fornitori, sia di non invitare tutte quelle che vi figurano. Nel caso di invito di ditte non ricomprese nel predetto elenco di operatori economici, alle stesse sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 e ss del Codice dei Contratti Pubblici.

Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori potrà essere valutata la congruità dei prezzi in sede di offerta avvalendosi dei dati di Osservatori, ove disponibili, o altre fonti oggettive provenienti da terzi, nel rispetto del principio di economicità. Resta ferma la

facoltà del Comune di Ostra. di invitare alle procedure per la scelta del contraente, di cui all'articolo 1, altri Fornitori ritenuti idonei, quando si tratti di forniture e/o servizi e/o lavori che, per il particolare oggetto e/o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'Albo Fornitori ovvero nel caso in cui per la tipologia di beni o di servizi o lavori di interesse non sia presente nell'Albo Fornitori un numero di Operatori economici atto a soddisfare il suddetto numero minimo richiesto. Nel caso di cui al periodo precedente, il Comune di Ostra. inviterà contestualmente i nuovi Fornitori ad inviare apposita domanda di iscrizione con le modalità indicate nei successivi articoli.
E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, sussistendone i presupposti.

Art. 6 Requisiti richiesti

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito indicate:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa alla/alle tipologie di beni, di servizi e di lavori per i quali si chiede l'iscrizione ovvero essere iscritti nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici professionali. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 83 del Codice dei contratti;
2. insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
3. insussistenza di sentenze definitive per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
4. nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3, del Codice dei contratti, possedere le autorizzazioni in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
5. dichiarare:

a) il fatturato globale realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo;

b) il fatturato specifico realizzato in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (approvati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo) per forniture e/o servizi e/o lavori analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale si chiede l'iscrizione.

Art. 7 Documentazione da presentare ai fini dell'iscrizione

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo Fornitori devono, pena il rigetto della domanda di ammissione, presentare la seguente documentazione, con le modalità di cui al precedente articolo 4:

1. Il modulo di richiesta iscrizione all'Albo Fornitori debitamente compilato, con allegato copia del documento d'identità in corso di validità del soggetto che lo sottoscrive, da redigersi esclusivamente utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Comune di Ostra;
2. Dichiarazione della categoria e sottocategoria all'interno della quale s'intende

conseguire l'iscrizione, Allegato A;

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 da rendersi esclusivamente utilizzando l'Allegato B al regolamento, attestante l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., l'attività specifica per la quale il Fornitore richiede l'iscrizione, il nominativo o i nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentarlo ed impegnarlo nonché l'ubicazione della sua sede legale e delle sue unità produttive;

4. Dichiarazione sostitutiva antimafia (art. 88, comma 4-bis e art. 89 D.Lgs. 159/2011, Allegato C;

5. L'informativa, Allegato D, ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", controfirmata per presa visione;

6. Il presente Disciplinare siglato in ogni pagina per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto;

7. Il Codice Etico del Comune di Ostra controfirmato per accettazione su ogni pagina e nello specifico nella parte 4.4 relativa al Rapporto con i fornitori;

8. Dichiarazione, da rendersi ai sensi del DPR 445/2000, avente ad oggetto il volume di affari in conformità a quanto stabilito nell'art. 6 punto 5 lettere a) e b) del presente regolamento;

9. Per le sole imprese individuali o professionisti persone fisiche, in alternativa a quanto previsto al precedente punto 7, può essere resa dichiarazione attestante la sussistenza di requisiti economico – finanziari idonei allo svolgimento delle attività per le quali si richiede l'iscrizione;

10. Certificazione di sistema qualità (ISO 9001) qualora il Fornitore ne sia in possesso, ed ogni altra certificazioni volontaria (quale EMAS, ISO 14000, etc.);

11. Nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 83, comma 3 del Codice dei contratti, copia dell'autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità ovvero dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e con i modi precisati dall'art. 46 del DPR 445/2000;

12. Nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale, copia della Procura medesima;

13. Presentazione della società con indicazione dei lavori e/o forniture e/o servizi, espletati negli ultimi 3 anni ed aventi ad oggetto le attività per le quali si chiede l'iscrizione nell'Albo Fornitori;

14. Eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l'iscrizione ovvero in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 riportate i medesimi dati, con allegata copia del documento d'identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione.

E' facoltà del Fornitore presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

Il comune di Ostra si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

a) dal singolo professionista, se si tratta di libero professionista;
b) da ciascun professionista associato, se si tratta di associazione professionale;
c) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
d) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
e) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
f) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzio.

Art. 8 Modalità di accertamento della documentazione

Le domande di iscrizione all'Albo Fornitori sono soggette alla valutazione da parte del Comune di Ostra che esamina la completezza e la correttezza della documentazione inviata.
L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.
Nel caso in cui la documentazione presentata fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste, conformemente ai principi di cui all'art. 83 del Codice dei Contratti, le opportune integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti ed i termini resteranno sospesi.
Il Comune di Ostra. procederà a respingere la domanda di iscrizione:
(i) nel caso di mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 6;
(ii) nel caso in cui non venga fornito anche uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 7 ovvero la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi, fatta salva la facoltà del Fornitore di presentare eventuali integrazioni, con le modalità ed entro i termini di cui all'art. 9; in tal caso l'iscrizione decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Allegato A domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, pena il rigetto di tutte le domande presentate.
Il Comune di Ostra si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

Art. 9 Decorrenza dell'iscrizione all'Albo Fornitori

I Fornitori interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento.
In merito a ciascuna domanda pervenuta il Comune di Ostra avvierà una fase istruttoria della durata massima di giorni 30 a decorrere dalla data di ricezione, terminata la fase istruttoria verrà inviata una comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda.
In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la domanda di iscrizione, prima del rigetto il Comune di Ostra comunicherà i motivi che ostano all'accoglimento della medesima. Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione, l'operatore economico potrà presentare le proprie osservazioni ed eventuale documentazione integrativa.

La comunicazione dei motivi ostativi, di cui al comma precedente, interrompe il termine di 30 giorni previsto per l'iscrizione, il quale ricomincerà a decorrere ex novo dalla data di ricevimento delle osservazioni e della documentazione integrativa o, in mancanza dalla scadenza del termine di 10 giorni per l'inoltro degli stessi.

Entro il successivo termine di 30 giorni il Comune di Ostra comunicherà l'esito dell'istruttoria.

Per ciascuna delle tipologie di beni, di servizi o di lavori di cui all'Allegato A, l'iscrizione nell'Albo Fornitori è effettuata in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande di iscrizione fatte pervenire dai soggetti interessati.

L'iscrizione delle Imprese all'Albo Fornitori decorre dalla data di comunicazione, anche solo a mezzo fax, e-mail o PEC, del provvedimento di ammissione della richiesta di iscrizione da parte del Comune di Ostra.

Con cadenza periodica annuale il Comune di Ostra effettuerà una revisione generale dell'Albo, ed in tale occasione inviterà le imprese iscritte a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali era stata consentita l'iscrizione.

Ove gli operatori economici dichiarino che i detti requisiti siano rimasti invariati, l'iscrizione nell'Albo Fornitori si intende rinnovata.

Le Società iscritte avranno l'obbligo in ogni caso di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese al Comune di Ostra in fase di domanda di iscrizione, entro 30 giorni dall'intervenuta modifica.

Il Comune di Ostra. si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Fornitore, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 10 Validità

L'Albo dei Fornitori dei beni, servizi e lavori sarà operativo dalla data di pubblicazione dell'elenco degli operatori economici qualificati, limitatamente alla regione sociale, sul profilo del committente.

Art. 11 Sospensione dall'Albo Fornitori

Il Comune di Ostra potrà procedere alla sospensione del Fornitore dall'Albo a proprio insindacabile giudizio, al verificarsi delle seguenti circostanze:

1. Nell'arco di un triennio di iscrizione, il fornitore non abbia presentato offerta a seguito dell'invito, per cinque volte.
2. Ove un Fornitore si renda responsabile, nell'arco di un anno contrattuale, di almeno due inadempienze nell'esecuzione del contratto affidatogli.
3. Qualora il Fornitore abbia in corso un procedimento giudiziale e/o arbitrale con il Comune di Ostra o con una delle Società del Gruppo, fino al termine del procedimento stesso.
4. In caso di mancato rinnovo alla scadenza del termine annuale della validità dell'iscrizione.
5. Mancata comunicazione di modifiche dei requisiti di iscrizione nei termini stabiliti dal presente regolamento.

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione scritta al soggetto interessato con indicazione del motivo.
La sospensione avrà durata di un anno a partire dalla comunicazione di cui sopra. Decorso tale termine e rimosse le cause di sospensione il Fornitore potrà presentare nuova domanda di iscrizione, anche confermando la documentazione già inviata, entro i termini previsti dall'art. 9. Diversamente il Comune di Ostra. provvederà alla cancellazione.

Art. 12 Cancellazione dall'Albo Fornitori

Salva l'applicazione delle vigenti norme di legge e del presente Regolamento, la cancellazione dall'Albo dei Fornitori iscritti ha luogo nel caso di:

1. Mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
2. Risoluzione per inadempimento di un contratto affidato;
3. In caso di espressa richiesta da parte del Fornitore.

Della cancellazione dall'Albo viene data comunicazione scritta al soggetto interessato con indicazione del motivo.
Il Fornitore cancellato non potrà presentare nuova richiesta di iscrizione entro i successivi tre anni dalla data della comunicazione di cui sopra.

Art. 13 Struttura dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è articolato in macrocategorie merceologiche, che a loro volta possono essere suddivise in sottocategorie, secondo quanto risultante dall'elenco delle tipologie di beni, servizi e lavori, di cui all'Allegato A, pubblicato sul sito www.comune.ostra.an.it

Art. 14 Forma del contratto

Per i servizi, le forniture o i lavori di importo superiore a ventimila euro sarà stipulato il contratto.
Al contratto dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Offerta della ditta
b) Foglio condizioni esecutive o Capitolato d'oneri comprendenti:
- le caratteristiche tecniche;
- le condizioni di esecuzione;
- i termini di ultimazione e le eventuali penalità;
- le modalità di pagamento;

Resta inteso che i Fornitori dovranno adempiere a quanto previsto dalla L. 136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento all'art. 3. I Fornitori inoltre dovranno attenersi a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, adottato dal Comune di Ostra, così come esplicitato nelle lettere di accettazione o nel contratto.

Qualora l'operatore economico contraente non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune di Ostra può avvalersi degli strumenti di risoluzione del medesimo e dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno.
Nel caso di ritardo nelle consegne o nell'esecuzione del servizio saranno previste nel foglio condizioni esecutive o nel capitolato d'oneri, di cui al precedente punto b), le penali da applicare alla ditta inadempiente.

Art. 15 Tutela della Privacy

Il Comune di Ostra, ai sensi del D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la loro sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.
In Allegato al presente regolamento sono fornite le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Art. 16 Responsabilità

Il Responsabile del Procedimento di Gestione dell'Albo Fornitori è il Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ostra, che ha facoltà di delegare ai competenti uffici aziendali tutte le inerenti funzioni e poteri.
Le richieste di informazioni possono essere indirizzate al Comune di Ostra con sede in Piazza dei Martiri n.5, Ufficio Segreteria 071 - 7980606 - posta elettronica: comune@comune.ostra.an.it Pec.: comune.ostra@emarche.it
Sarà fornita risposta stesso mezzo agli indirizzi di riferimento indicati dal Fornitore nella domanda di iscrizione.